

Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2019, n. 5-416

**Legge n. 184/1983 s.m.i - art. 12 L.R. n. 7/2018. Autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., alla stipula di convenzioni da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Locali del Piemonte per prestazioni specialistiche di psicologia in materia di adozioni internazionali. Approvazione criteri e requisiti essenziali.**

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29/05/1993, la Regione Piemonte con legge regionale n. 30 del 16/11/2001 ha istituito l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), con il compito di:

- svolgere pratiche di adozione internazionale,
- realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia in difficoltà d'intesa con il Settore competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori,
- fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia e ogni altra funzione assegnata agli Enti autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998;

considerato che l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018 norma il procedimento legislativo di internalizzazione dell'ARAI, stabilendo al comma 1 che "Allo scopo di promuovere le politiche in materia di adozioni internazionali in applicazione del principio di sussidiarietà e di assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo incarico ad un organismo pubblico, la Regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la continuità nell'esercizio delle funzioni, trasferisce le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), istituita in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), alla direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali e ne individua la struttura organizzativa cui ascrivere le competenze con atto di organizzazione", fissando la chiusura dell'ARAI al 31 dicembre 2018;

dato atto che la Direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali è la Direzione Coesione Sociale e la struttura organizzativa a cui è stata attribuita, con Deliberazione n. n. 36-7056 del 14 giugno 2018 la gestione del Servizio regionale per le Adozioni internazionali è il Settore "Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale";

visto, in merito alle modalità ed al titolo del subentro dell'amministrazione regionale nelle attività e nella gestione complessiva dell'ARAI, l'art. 32 della legge regionale n. 20 del 17/12/2018, ove viene introdotto, ad integrazione dell'art. 12 della legge regionale n. 7/2018, il comma 2 bis, che così dispone: "Dal 1° gennaio 2019 la Regione Piemonte succede a titolo universale e subentra all'Agenzia regionale adozioni internazionali nei rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze e ne esercita le funzioni, senza soluzione di continuità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica";

dato atto che il suddetto subentro consente alla Regione Piemonte di gestire gli aspetti contabili-finanziari del "Servizio regionale per le Adozioni internazionali", senza interruzione delle attività e dei servizi, con l'istituzione di nuovi e specifici capitoli di entrata e di spesa, come previsto nella Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019- 2021 e disposizioni finanziarie";

vista la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall’ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all’art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018”;

preso atto che la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità Centrale italiana, con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha disposto il passaggio al nuovo Servizio regionale per le adozioni internazionali dei rapporti e delle autorizzazioni già in capo all’ARAI-Regione Piemonte;

dato atto pertanto che la Regione è chiamata ad assicurare la prosecuzione di tutte le funzioni già in capo all’ARAI, attraverso l’apporto di tutte le figure professionali necessarie, rispetto alle diverse fasi del percorso adottivo e che, in particolare, l’art. 39 ter lett c) della L. 184/1983 e successive modifiche stabilisce che l’Ente autorizzato per lo svolgimento delle procedure adottive deve avvalersi dell’apporto di professionisti in campo psicologico iscritti al relativo albo professionale, che abbiano capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l’adozione;

precisato che la Direzione Coesione Sociale, in relazione alla pronuncia della Corte dei Conti n.1/2019/SRCPIE/VSGO del 10/01/2019, con cui l’amministrazione regionale è stata invitata a dotare il Servizio per le adozioni internazionali di tutte le risorse di personale necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali in modo stabile, si è attivata attraverso:

- l’espletamento di una procedura di ricerca interna di professionalità per l’individuazione di una ulteriore unità di personale secondo quanto previsto con D.G.R. n. 28-1337 del 29/12/2010, avviata con nota prot. n. 1708/A15000 del 15/01/2019, procedura conclusasi senza la ricezione di alcuna candidatura;
- l’invio di una nota alle Aziende Sanitarie Locali del Piemonte, volta a verificare l’interesse ad avviare una proposta di collaborazione per la messa a disposizione di psicologi/psicoterapeuti, in possesso di adeguata esperienza nel campo delle adozioni per lo svolgimento delle attività relative a tutto il percorso della coppia aspirante all’adozione internazionale, ivi compreso il sostegno nella fase dell’abbinamento, nella fase di soggiorno all’estero (senza necessità di presenza presso il paese estero per l’operatore individuato) e il sostegno successivo all’inserimento del minore nella famiglia, con i necessari follow up periodici da trasmettere alle Autorità straniere;

dato atto che le A.S.L. destinatarie della suddetta nota, dandone piena diffusione e veicolandola tra i professionisti in servizio presso le loro strutture, stanno manifestando interesse ad avviare una collaborazione per la messa a disposizione di psicologi/psicoterapeuti presso il Servizio per le Adozioni Internazionali della Regione Piemonte;

considerato che la legge n. 241/90 e s.m.i. prevede all’art. 15 che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla stipula di una o più convenzioni con le A.S.L. del Piemonte al fine di dotare il Servizio regionale per le adozioni internazionali di psicologi/psicoterapeuti per un monte ore settimanale totale di 40 ore, nel limite di spesa complessivo massimo annuale di €100.000,00 e nel rispetto dei seguenti requisiti essenziali:

- oggetto: collaborazione per la messa a disposizione di uno o più psicologi/psicoterapeuti iscritti al relativo Albo, con adeguata esperienza nel campo delle adozioni per lo

svolgimento di prestazioni specialistiche di psicologia presso il Servizio Adozioni internazionali della Regione Piemonte;

- durata: due anni, a partire dal 2019, rinnovabili;
- costi: la Regione Piemonte riconoscerà alle A.S.L. i compensi ed oneri previsti dai contratti/accordi collettivi ai sensi della normativa vigente, in relazione all'inquadratura della figura dello psicologo/psicoterapeuta presso la propria A.S.L. di appartenenza;

dato atto che i costi scaturenti dalle suddette convenzioni troveranno copertura sul capitolo di spesa 112042 Missione 12 programma 1201 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 nonché in quelli successivi di riferimento;

ritenuto di demandare al Direttore della Direzione Coesione Sociale la stipula e la sottoscrizione delle suddette convenzioni nonché l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento nel rispetto dei criteri sopra indicati;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale;

vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.”;

vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.”;

visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

visto l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;

vista la D.G.R. n.73-8225 del 20/12/2018;

vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

a voti unanimi resi nelle forme di legge

*delibera*

di autorizzare, ai sensi della legge n. 241/1990 s.m.i e della legge regionale n. 7/2018, la stipula di una o più convenzioni con le Aziende Sanitarie del Piemonte al fine di dotare il Servizio regionale per le adozioni internazionali di psicologi/psicoterapeuti per un monte ore settimanale totale di 40 ore, nel limite di spesa complessivo massimo annuale di €100.000,00 e nel rispetto dei seguenti requisiti essenziali:

- oggetto: collaborazione per la messa a disposizione, di uno o più psicologi/psicoterapeuti iscritti al relativo Albo, con adeguata esperienza nel campo delle adozioni per lo svolgimento di prestazioni specialistiche di psicologia presso il Servizio Adozioni internazionali della Regione Piemonte;
- durata: due anni, a partire dal 2019, rinnovabili;
- costi: la Regione Piemonte riconoscerà alle A.S.L. i compensi ed oneri previsti dai contratti/accordi collettivi ai sensi della normativa vigente, in relazione all'inquadratura della figura della psicologo presso la propria A.S.L. di appartenenza;

di demandare al Direttore della Direzione Coesione Sociale la stipula e la sottoscrizione nonché l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento nel rispetto dei criteri approvati con la presente deliberazione;

di dare atto che gli oneri scaturenti dalla suddetta convenzione troveranno copertura sul capitolo di spesa 112042 Missione 12 programma 1201, nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 nonché in quelli successivi di riferimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)